

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER**

**SERVIZI**

**DI TRADUZIONI E**

**STESURA TESTI IN LINGUA STRANIERA**

**PER ATTIVITÀ DI DIGITAL CONTENT & SOCIAL**

**DI DIGITAL MARKETING**

**E DELL'AREA PR&MEDIA**



## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli ordini di fornitura.....	8
Art. 7 – Durata dell’Accordo Quadro e degli ordini di fornitura.....	8
Art. 8 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell’Accordo quadro.....	8
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e degli ordini di fornitura.....	10
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto.....	11
Art. 20 – Sicurezza.....	11
Art. 21 – Proprietà dei prodotti.....	12
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore.....	12
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 24 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 25 – Penali.....	13
Art. 26 – Risoluzione dell’Accordo Quadro.....	13
Art. 27 – Recesso.....	14
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	14
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 30 - Conclusione dell’Accordo Quadro e degli ordini di fornitura, spese contrattuali.....	15
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	15
Art. 32 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento.....	16
Art. 33 – Norma di chiusura.....	16

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro**

1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto i servizi di traduzioni e stesura testi in lingua straniera (di seguito per brevità anche “MATERIALI”) per attività di digital content & social, per attività di digital marketing e per attività di PR & Media per la valorizzazione e la promozione del Trentino. Le disposizioni del presente capitolato valgono per tutti i lotti in gara a meno che non sia espressamente specificato il contrario.
2. Il servizio oggetto d’appalto si configura quale supporto specializzato all’attività di Trentino Marketing S.r.l., in particolare all’Area Digital e dell’Area PR&Media.
3. L’accordo quadro è suddiviso in 4 (quattro) lotti come di seguito indicato:
  - a) Lotto 1 – lingua inglese
  - b) Lotto 2 – lingua tedesca
  - c) Lotto 3 – lingue russo, polacco e ceco
  - d) Lotto 4 - lingua olandese.
4. Le specifiche di fabbisogno, i prezzi unitari, quali basi d'asta non superabili in sede di offerta e l'importo annuale, corrispondente al tetto massimo di spesa, calcolato come prodotto tra fabbisogni e prezzi unitari posti a base d'asta per ciascun lotto, sono specificati nell'allegato “FABBISOGNI”. Si precisa che il valore dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della stazione appaltante nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro.
5. La procedura di affidamento conduce alla definizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun lotto; esso sarà stipulato, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, con un più operatori economici, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta. L’importo annuale indicato nella Richiesta di Offerta costituisce il tetto massimo di spesa per l’Accordo Quadro di ciascun lotto.
6. Con l’Accordo Quadro viene definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di Trentino Marketing S.r.l. degli ordini di fornitura per l’approvvigionamento dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle prestazioni. Le Imprese (di seguito per brevità anche “appaltatore”), con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si impegnano ad eseguire i servizi di volta in volta indicati negli ordini di fornitura.
7. La conclusione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo delle Imprese in graduatoria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi messi a gara, ordinativi di fornitura derivanti dagli ordini di fornitura eventualmente stipulati.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

### **2.1 Quantitativi**

1. I quantitativi annuali dei servizi oggetto di fornitura sono riportati nell'allegato “FABBISOGNI”, per ciascun lotto, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale di Trentino Marketing S.r.l., calcolato sui consumi storici.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'acquisto dei servizi di cui alle presenti condizioni o di provvedere al solo acquisto parziale degli stessi a seguito del manifestarsi

di cause non dipendenti dalla amministrazione stessa: per esempio, limitata disponibilità finanziaria, modifica della domanda, cambiamenti di tipo organizzativo ecc.

3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza dell'accordo quadro, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi per esigenze operative della stazione appaltante stessa, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alle Imprese aggiudicatarie.

4. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e l'Impresa offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.

## **2.2 Tipologia dei servizi richiesti**

1. Il servizio di cui al precedente Art. 1 comma 1 sarà composto dalle seguenti attività:
  - a) traduzione di testi redazionali per il sito e di schede per banca dati forniti in lingua italiana dalla stazione appaltante;
  - b) stesura di nuovi testi redazionali in lingua sulla base di un brief fornito dalla stazione appaltante;
  - c) revisione di traduzioni già realizzate;
  - d) ideazione e stesura di claim, call to action, slogan e/o titoli per campagne pubblicitarie native/social;
  - e) realizzazione e stesura di testi nuovi per dem e newsletter sulla base di un brief fornito dalla stazione appaltante per le sole lingue inglese e tedesco;
  - f) Media PR: traduzioni di comunicati stampa e testi su tematiche particolari in accordo con la stazione appaltante.
2. L'attività verrà svolta presso la sede di lavoro dell'appaltatore.

## **2.3 Modalità di attivazione degli ordini di fornitura**

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di volta in volta indicati in ordini di fornitura che verranno trasmessi dalla stazione appaltante.

## **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del contratto, il rispetto delle disposizioni normative in materia di diritto d'autore/di brevetto, mantenendo indenne la stazione appaltante da qualsivoglia eventuale azione giudiziaria o richiesta di risarcimento di danni che dovesse insorgere in capo all'affidatario

5. L'appaltatore garantisce la più costante ed efficace collaborazione mediante contatti e-mail, telefonici ed affini.
6. L'appaltatore è tenuto ad apportare ai MATERIALI le eventuali modifiche e/o correzioni, anche significative, che la stazione appaltante dovesse richiedere senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.
7. L'appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del contratto, il rispetto delle disposizioni normative in materia di diritto d'autore/di brevetto, manlevando e tenendo indenne la stazione appaltante da qualsivoglia eventuale pretesa, azione o richiesta da parte di terzi.
8. In ogni caso, anche con riguardo a quanto stabilito nell'art. 21 che segue, l'appaltatore si impegna a tenere la stazione appaltante sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione e/o comunicazione al pubblico in qualsiasi modo avvenute delle campagne pubblicitarie realizzate, anche se approvate dalla stazione appaltante.
9. L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'Accordo Quadro una persona di riferimento (Referente dell'esecuzione del contratto) da poter contattare in qualsiasi momento.
10. L'appaltatore dovrà realizzare e fornire i MATERIALI secondo le seguenti scadenze dal momento in cui verranno inviate le indicazioni:
  - a) attività di cui al precedente Art. 2.2 comma 1 lett. a) e b): 5 giorni lavorativi;
  - b) attività di cui al precedente Art. 2.2 comma 1 lett. c) e d): 3 giorni lavorativi;
  - c) attività di cui al precedente Art. 2.2 comma 1 lett. e): 5 giorni lavorativi;
  - d) attività di cui al precedente Art. 2.2 comma 1 lett. f): 2 giorni lavorativi.La stazione appaltante potrà ridurre i termini sopra indicati qualora debba far fronte a sopravvenute urgenze.
11. L'appaltatore si impegna ad apportare eventuali modifiche entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante qualora la stessa non dovesse approvare il MATERIALE;
12. Resta comunque inteso che l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante tutti i file componenti i MATERIALI, per eventuali successive rapide modifiche da parte della stazione appaltante.
13. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante si impegna a fornire un brief con le indicazioni di base su come dovranno essere realizzati i MATERIALI.
2. La stazione appaltante si impegna a fornire testi e ogni altro materiale che dovesse rendersi necessario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.
4. La stazione appaltante si impegna a dare riscontro rispetto ai MATERIALI oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di pubblicazione degli stessi.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. L'Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore.
2. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
  - c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
  - d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
  - e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
  - g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  - h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
  - j. le norme del codice civile.
3. L'Accordo Quadro e gli ordini di fornitura devono essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'Accordo Quadro o il contratto attuativo e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni dell'Accordo quadro o del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro o degli ordini di fornitura dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'Accordo Quadro o del contratto attuativo. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo Quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute

oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, degli ordini di fornitura:
  - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura**

1. La durata dell'Accordo Quadro è di anni 1 a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto o una durata inferiore in caso di esaurimento dei quantitativi massimi.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Gli ordini di fornitura possono essere stipulati solo nel periodo di durata dell'Accordo quadro.

#### **Art. 8 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell'Accordo quadro**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dalle Imprese aggiudicatarie in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. I prezzi unitari offerti in gara costituiscono i prezzi contrattuali che sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
3. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente alle ditte aggiudicatarie.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante alle ditte aggiudicatrici verso presentazione di fattura posticipata emessa in relazione all'attività svolta attivata con ordine di fornitura. Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo dell'attività effettuata.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

3. La stazione appaltante è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è EW4DHS. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell'emissione della fattura elettronica il campo "Esigibilità IVA" dovrà essere valorizzato con la lettera "S".

4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art.24 della L.P.23/1990.

### **Art. 16 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura**

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso entro il limite indicato in sede di offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
  - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza

sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **Art. 21 – Proprietà dei prodotti**

1. Relativamente ai MATERIALI di cui al precedente Art. 2.2 comma 1 punti b) d) e), fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i MATERIALI realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

3. In relazione a quanto indicato al precedente comma 1, l'appaltatore, cede, ora per allora ed in via esclusiva, a favore della stazione appaltante che accetta, la proprietà ed ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico sul MATERIALE realizzato su incarico della Stazione appaltante, in ogni loro parte e sui singoli contributi apportati. La presente cessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo (ivi incluse la traduzione e adattamento), di tecnologia e per qualsiasi sfruttamento e per finalità promozionali.

4. A tal fine l'appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora:

- di essere l'autore e/o di avere la piena e legittima disponibilità dei diritti che cede e dei contributi presenti nel MATERIALE;
- che i testi realizzati sono inediti, originali e non lesivi di diritti di terzi;
- di non aver compiuto alcun atto che possa limitare o impedire la predetta cessione a favore della stazione appaltante, nonché il pacifico godimento e sfruttamento della stessa.

5. Conseguentemente l'appaltatore assume ogni responsabilità per quanto dichiarato e garantito nel presente articolo e si impegna a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi richiesta in merito avanzata da chiunque in ogni tempo.

6. L'appaltatore prende atto ed accetta che la stazione appaltante possa apportare ai contenuti forniti eventuali modifiche, alla luce dei canali web in cui i contenuti stessi andranno inseriti, al fine di ottimizzarne il posizionamento sui motori di ricerca e di mantenere una coerenza di comunicazione aziendale, a seconda degli obiettivi di ciascun canale, tenendo conto in primis delle esigenze tecniche e di informazione

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A., e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati

### **Art. 24 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **Art. 25 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni indicate all'Art. 3 commi 10 e 11 si applicherà una penale pari ad Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno o frazione di giornata di ritardo.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 26 – Risoluzione dell'Accordo Quadro**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del

servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;

f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del presente capitolato;

g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

j. mancato rispetto degli obblighi in materia di diritto d'autore.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. La risoluzione non si estenderà ai servizi già eseguiti.

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli ordini di fornitura eventualmente stipulati dalla Stazione Appaltante e non conclusi.

#### **Art. 27 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 28 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo. S.p.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo. S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo. S.p.A. (...).”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

#### **Art. 30 - Conclusione dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura, spese contrattuali**

1. L'Accordo Quadro è stipulato per scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Gli ordini di fornitura saranno conclusi mediante scambio di corrispondenza.
2. Le spese contrattuali connesse all'Accordo Quadro ed agli ordini di fornitura - compresa l'imposta di bollo, se dovuta - sono a carico delle Imprese affidatarie.
3. Le Imprese dovranno comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

**Art. 32 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0\\_Trasparente/Altri\\_contenuti/Altri\\_contenuti.aspx](https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx)), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

**Art. 33 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'Accordo Quadro e degli ordini di fornitura, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.